

---

## CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL BAMBINO (1989)

---

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore internazionale: 2 settembre 1990.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 193.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge 27 maggio 1991, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 S.O. dell'11 giugno 1991).

### Preambolo

*Gli Stati Parti alla presente Convenzione:*

*Considerando* che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace del mondo, *Tenendo presente* che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

*Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza,

*Rammentando* che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari,

*Convinti* che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

*Riconoscendo* che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

*In considerazione del fatto che* occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

*Tenendo presente* che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all'art. 10 e negli Statuti e strumenti pertinenti

delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

*Tenendo presente* che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita",<sup>1</sup>

*Rammentando* le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale dell'insieme delle Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

*Riconoscendo* che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

*Tenendo debitamente conto* dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

*Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

*Hanno convenuto quanto segue:*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Questo paragrafo del Preambolo è menzionato in sede di firma e/o di ratifica quale principio interpretativo della Convenzione (in particolare degli artt. 1, 6, 24) da Ecuador, Santa Sede, Tunisia.

<sup>2</sup> L'Afghanistan, alla firma (1990), si è riservato di apporre riserva su tutte le norme della Convenzione contrarie alla Shari'ah e alle leggi interne. Nessuna riserva è stata apposta alla accessione (1994).

Il Brunei (1995) ha apposto riserva su ogni norma della Convenzione contrastante con la propria Costituzione e con l'Islam, religione di Stato. V. anche note agli artt. 14, 20, 21. Obiezioni sono state avanzate, tra il 1995 e il 1997, da Austria, Danimarca, Finlandia (comunicazione al Segretario generale), Germania, Irlanda (1997, comunicazione), Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia (comunicazione). Gibuti (1990) ha dichiarato che non si considera vincolato dalle norme della Convenzione incompatibili con i valori tradizionali della nazione. Opposizioni sono state avanzate da Danimarca (1995, comunicazione al Segretario generale), Irlanda (1992), Norvegia (1991), Paesi Bassi (1995, comunicazione al Segretario generale), Portogallo (1992), Svezia (1993, comunicazione).



### Articolo 1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.<sup>3,4</sup>

### Articolo 2.

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,<sup>5</sup> senza distinzione di sorta ed

---

L'Iran (1994) si riserva il diritto di non applicare le norme della Convenzione incompatibili con la legge islamica e con il diritto internazionale vigente. Hanno presentato opposizione, tra il 1994 e il 1995, Austria (comunicazione al Segretario generale), Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia (comunicazione), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia.

La stessa riserva che afferma la prevalenza della Shari'ah è stata apposta da Arabia Saudita (1996 – opposizioni presentate nel 1996-97 da Austria, Danimarca, Finlandia – comunicazione al segretario Generale nel 1997, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia), Kuwait (alla firma, 1990, non ribadita alla ratifica), Mauritania (solo alla firma, 1990), Qatar (1995. Opposizioni presentate nel 1995-96 da Germania, Italia, Norvegia, Portogallo, Slovacchia – 1993, alla firma), Siria (1993 – v. anche note agli artt. 14, 20, 21. Opposizioni presentate nel corso del 1994 da Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia).

L'Oman appone riserva su tutte le disposizioni della Convenzione che non concordano con la Shari'ah e con legge vigente (1996 – v. anche note successive e spec. all'art. 21). Lo stesso paese si riserva inoltre di applicare la Convenzione nei limiti imposti dalla scarsità di risorse. Hanno presentato opposizione, nel 1997-98, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.

Singapore (1995) dichiara che gli obblighi assunti accedendo alla Convenzione non vanno oltre quelli fissati dalla Costituzione nazionale. Si sono opposti (1996) Belgio, Finlandia, Norvegia, nonché, con riferimento complessivo anche alle altre riserve apposte da Singapore, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia. V. anche nota all'art. 19.

La Tunisia (1992) dichiara che le leggi che adotterà per dare attuazione alla Convenzione non potranno violare la Costituzione nazionale. Opposizioni a tale riserva sono avanzate da Germania (1993) e Irlanda (1992).

Germania (1992) e isole Cook (1997) dichiarano che la Convenzione non si applica direttamente a livello interno.

La Santa Sede (1990) dichiara che applicherà la Convenzione in quanto compatibile con la particolare natura dello Stato e che con l'accesso alla Convenzione, non intende mutare il carattere religioso e morale della propria specifica missione.

<sup>3</sup> Il Botswana (1995) ha apposto riserva all'art. 1 in quanto contrastante con le leggi interne. Hanno fatto opposizione (nel corso del 1996) Germania, Italia, Paesi Bassi.

L'Argentina (1990) ha dichiarato che interpreta l'art. 1 come inteso a considerare minore il bambino dal concepimento fino al compimento del diciottesimo anno. Analoga dichiarazione è avanzata dal Guatemala (1990). V. anche nota al paragrafo IX del Preambolo.

Il Regno Unito ha dichiarato (1991) che la Convenzione si applica solo nel caso di individuo nato vivo.

Cuba (1991) ha dichiarato che l'età di esercizio di taluni diritti civili (politici) può essere superiore ai 18 anni. Il Liechtenstein dichiara che la maggiore età è conseguita a 20 anni, ma può essere abbassata.

<sup>4</sup> La Malesia (1995) ha avanzato riserve, in forza delle quali le norme e i provvedimenti interni prevalgono sulla Convenzione, relativamente agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28.1 a) e 37. Obiezioni sono state avanzate (1995-96) da: Austria, Belgio (comunicazione al segretario generale), Danimarca (comunicazione), Finlandia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia.

<sup>5</sup> Il Regno Unito (1990) ha dichiarato di riservarsi di estendere la Convenzione ad ogni territorio per il quale sia responsabile delle relazioni

a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori<sup>6</sup> o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.<sup>7</sup>

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.<sup>8</sup>

### Articolo 3.

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

### Articolo 4.

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti

---

internazionali. Nel 1994 disponeva l'estensione a vari territori, comprese le Isole Falkland/Malvinas. Tale estensione è respinta dall'Argentina (1995 e 2000), ma confermata dal Regno Unito (1995 e 2000), che dichiara di non avere dubbi circa la propria sovranità su tale territorio.

<sup>6</sup> Il Regno Unito (1991) ha dichiarato che in questo e in altri passaggi della Convenzione, per "genitore" si intende chi è trattato come tale dalla normativa nazionale, compresi quando la legge riconosce un solo genitore (per es. in caso di adozione da parte di un singolo o di bambino concepito *in vitro* dalla madre).

<sup>7</sup> Il Belgio (1991) dichiara che l'art. 2.1 non implica l'illegittimità delle norme che limitano, in modo non arbitrario nell'ambito di una società democratica, i diritti degli stranieri rispetto a quelli dei cittadini. Analoga dichiarazione è avanzata dalle Isole Cook (1997).

Le Bahamas (1991) hanno apposto una riserva in base alla quale l'art. 2 non si applica alle norme sull'attribuzione della cittadinanza.

La Germania (1992) ha dichiarato che la Convenzione non incide sulla legislazione nazionale riguardante l'ingresso o il soggiorno degli stranieri, né impedisce alla legge nazionale di distinguere tra cittadini e stranieri.

La Nuova Zelanda (1993) dichiara compatibile con la Convenzione continuare a distinguere, ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle protezioni derivanti dalla Convenzione stessa, tra le persone secondo la base giuridica della loro permanenza nello Stato.

<sup>8</sup> La Tunisia (1992) appone una riserva in forza della quale l'art. 2 non ostacola l'applicazione delle norme nazionali relative allo statuto personale, in particolare in tema di matrimonio e eredità. L'obiezione della Germania (v. nota alla fine del Preambolo) si estende anche a tale riserva.

riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

#### Articolo 5.

Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

#### Articolo 6.

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.  
2. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.<sup>9</sup>

#### Articolo 7.

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori<sup>10</sup> ed a essere allevato da essi.  
2. Gli Stati Parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.<sup>11 12</sup>

<sup>9</sup> La Francia (1990) e il Lussemburgo (1994) hanno dichiarato che l'art. 6 non contrasta con la loro legislazione in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Analoga dichiarazione è avanzata dalla Tunisia (1992).

La Cina (1992) ha apposto una riserva in base alla quale la Convenzione non incide sulle norme della propria Costituzione relative alla pianificazione familiare (art. 25) e sulla legislazione nazionale in tema di figli minori.

<sup>10</sup> La Polonia (1991) ha dichiarato che, in caso di minori adottati, il diritto del bambino di conoscere i propri genitori naturali può essere limitato.

<sup>11</sup> La Thailandia (1992) si riserva di applicare l'art. 7 nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche interne. Obiezioni a tale riserva sono state avanzate nel 1993 da Irlanda e Svezia (comunicazione al Segretario generale)

Il Kuwait (1991) considera coerente con l'art. 7 la propria legislazione che attribuisce la cittadinanza kuwaitiana a chi nasce nel territorio dello stato da genitori ignoti. Analoga disposizione è richiamata anche dall'Oman.

In relazione all'art. 7, il Liechtenstein (1995) si riserva di applicare le proprie leggi in materia di cittadinanza. I Paesi Bassi (1997) hanno presentato obiezione.

Monaco (1993) ha dichiarato che la Convenzione, e in particolare l'art. 7, non incide sulla legislazione interna in materia di cittadinanza. Analoga dichiarazione è stata avanzata dalla Svizzera (1997).

Gli Emirati Arabi Uniti (1997) si riservano di regolare l'acquisto della cittadinanza secondo le proprie leggi – i Paesi Bassi si oppongono puntualizzando che quest'ultimo Stato si intende vincolato anche dal diritto internazionale).

La Tunisia (1992) si riserva di interpretare l'art. 7 come privo di effetti sulla legislazione interna sulla cittadinanza, in particolare in materia di privazione della cittadinanza.

Il Lussemburgo (1994) considera giustificate ai sensi dell'art. 7 le proprie norme giuridiche in materia di figli di genitori ignoti, in quanto ispirate al migliore interesse del minore (art. 3). Sono inoltre

#### Articolo 8.

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.  
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

#### Articolo 9.

1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,<sup>13</sup> che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.<sup>14</sup>

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.<sup>15</sup>

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.<sup>16</sup> Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

---

compatibili le norme interne che prevedono che il figlio illegittimo viva nella dimora coniugale del genitore solo previo il consenso di quest'ultimo e che la Convenzione non modifica lo status attribuito dalla legge, nel miglior interesse del minore, al figlio di genitori tra cui il matrimonio è assolutamente proibito.

<sup>12</sup> Il Regno Unito (1991) si riserva di applicare, se lo ritiene eventualmente necessario, le proprie leggi in materia di ingresso e soggiorno irregolare di stranieri e di acquisizione e possesso della cittadinanza.

<sup>13</sup> Alcuni Stati (Bosnia-Erzegovina, 1993; Croazia, 1992; Islanda, 1992) appongono riserva a tale norma, in quanto non prevedono necessariamente un intervento giudiziario sulle decisioni adottate dalle competenti autorità amministrative.

<sup>14</sup> Il Giappone (1994) dichiara che l'art. 9.1 non si applica ai casi di separazione del minore dai genitori motivati da provvedimenti di espulsione previsti dalle leggi sull'immigrazione.

<sup>15</sup> La Repubblica di Corea (1991) ha apposto riserva all'art. 9.3.

<sup>16</sup> L'Oman (1996) si riserva di aggiungere, dopo "benessere del fanciullo" le parole "o la sicurezza pubblica". Sulle opposizioni avanzate alle riserve dello Stato, v. nota alla fine del Preambolo.

**Articolo 10.**

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati Parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.<sup>17</sup>

Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombenente agli Stati Parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.<sup>18</sup>

**Articolo 11.**

1. Gli Stati Parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati Parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

**Articolo 12.**

1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.<sup>19,20</sup>

<sup>17</sup> Il Giappone (1994) dichiara di interpretare queste espressioni come non implicanti l'esito positivo della domanda.

<sup>18</sup> Il Liechtenstein (1995) si riserva di applicare la propria legislazione che non garantisce il diritto alla riunificazione familiare a talune categorie di stranieri. I Paesi Bassi (1997) hanno avanzato obiezione.

Una riserva analoga a quella del Liechtenstein è stata apposta dalla Svizzera (1997).

<sup>19</sup> Kiribati (1995) ha avanzato riserva sugli articoli 12, 13, 14, 15, 16 – in quanto non corrispondono alle tradizioni nazionali che riconoscono il ruolo preponderante dell'autorità genitoriale. Altre riserve riguardano l'art. 24.2, lettere b), c), d), e), f); l'art. 26 e l'art. 28, lettere b), c), d). Hanno presentato obiezione a tali riserve (nel 1996-97) Austria, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia (comunicazione al segretario Generale). La Polonia (1991) ha dichiarato che i diritti riconosciuti al bambino dalla Convenzione, e in particolare quelli di cui agli articoli da 12 a 16, saranno esercitati nel rispetto dell'autorità dei genitori, come prevedono le consuetudini e le tradizioni nazionali riguardanti il ruolo del minore all'interno della famiglia e al di fuori di essa.

<sup>20</sup> Singapore (1995) ha apposto una riserva sugli articoli da 12 a 17, in considerazione del ruolo che le consuetudini, le tradizioni e le religioni della società multiculturale di Singapore attribuiscono ai minori in relazione all'autorità della famiglia, della scuola e degli altri adulti che si prendono cura del minore. Questa riserva – a differenza di altre di carat-

**Articolo 13.**

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.<sup>21 22 23 24</sup>

**Articolo 14.**

1. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.<sup>25 26</sup>

2. Gli Stati Parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.<sup>27</sup>

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.<sup>28 29</sup>

tere più generale – non è stata oggetto di obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo.

<sup>21</sup> L'Algeria (1993) ha dichiarato di applicare gli artt. 13, 16 e 17 tenendo conto di alcune leggi interne che puniscono l'incitamento all'immoralità rivolto ai giovani e che proibiscono la pubblicazione nella stampa di contenuti contrari alla morale islamica, ai valori nazionali o ai diritti umani o che promuovono il razzismo, il fanatismo o che inducono a violenza e delinquenza.

<sup>22</sup> L'Austria (1992) si riserva di applicare le norme degli artt. 13 e 15, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti umani. Dichiarazione analoga è stata fatta dal Belgio (1991).

<sup>23</sup> La Santa Sede (1990) dichiara che interpreta le norme di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 28 salvaguardando i primari e inalienabili diritti dei genitori.

<sup>24</sup> Sulle riserve di Singapore (1995) e Kiribati (1995) v. nota all'art. 12.

<sup>25</sup> Il Bangladesh (1990) ha apposto riserva all'art. 14.1. Si sono opposti Irlanda e Portogallo (1992).

L'Iraq (1994) ha apposto riserva in quanto consentire al minore di abbandonare la religione islamica non è ammesso dalla Shari'ah.

Il Marocco (1993) ha dichiarato che interpreta l'art. 14.1 alla luce della propria Costituzione, che riconosce l'Islam come religione di Stato, e del codice di famiglia, che attribuisce ai genitori il dovere di educare e di orientare in senso religioso la prole.

<sup>26</sup> Il Belgio (1991) ha dichiarato che l'art. 14.1 comprende anche la libertà del minore di scegliere la propria religione o il proprio credo.

I Paesi Bassi (1995) hanno dichiarato che l'art. 14 implica il diritto del minore di scegliere la propria religione o il proprio credo appena acquisita la maturità necessaria.

<sup>27</sup> L'Algeria (1993) ha dichiarato che interpreta i paragrafi 1 e 2 dell'art. 14 nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, in particolare il riconoscimento dell'Islam come religione di Stato, la libertà di opinione e di convinzione, la norma secondo cui l'educazione dei figli avviene secondo la religione del padre.

<sup>28</sup> La Giordania (1991) ha apposto riserva agli artt. 14, 20 e 21 in quanto riguardano la libertà di cambiare religione e l'istituto dell'adozione, entrambi incompatibili con la Shari'ah. Hanno avanzato obiezioni a tale riserva Irlanda e Svezia (entrambe nel 1992).

**Articolo 15.**

1. Gli Stati Parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.<sup>30 31</sup>

**Articolo 16.**

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.<sup>32 33</sup>

**Articolo 17.**

Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

- a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.<sup>34 35 36</sup>

---

Riserva sugli articoli 14, 20, 21 è stata avanzata anche dalla Siria. Per le obiezioni alle riserve della Siria v. nota alla fine del Preambolo.

Riserva all'art. 14 nella sua interezza è stata avanzata anche dall'Oman (sulle opposizioni avanzate alle riserve di tale Stato, v. nota alla fine del Preambolo).

Le Maldive (1991) hanno apposto riserva agli artt. 14 e 21.

Gli Emirati Arabi Uniti (1997) hanno avanzato riserve agli artt. 14, 17, 21, in quanto in contrasto con la Shari'ah, le tradizioni e i valori culturali della nazione. Obiezioni a tale riserva – non estese all'art. 7 – sono state avanzate da Austria (comunicazione al segretario generale), Italia, Paesi Bassi (quest'ultimo Stato, solo limitatamente alla riserva sull'art. 14).

<sup>29</sup> Sulla posizione della Santa Sede, v. nota all'art. 13. Sulle riserve di Singapore (1995) e Kiribati (1995) v. nota all'art. 12.

<sup>30</sup> Sulla posizione della Santa Sede, v. nota all'art. 13. Sulle riserve di Singapore (1995) e Kiribati (1995) v. nota all'art. 12.

<sup>31</sup> Il Lussemburgo (1994) ha dichiarato che l'art. 15 non incide sui limiti posti dalla legge al diritto d'agire dei minori.

<sup>32</sup> Il Mali (1990) ha dichiarato che, alla luce della propria legislazione, non c'è ragione di applicare l'art. 16.

<sup>33</sup> Sulle posizioni dell'Algeria e della Santa Sede, v. nota all'art. 13. Sulle riserve di Singapore (1995) e Kiribati (1995) v. nota all'art. 12.

<sup>34</sup> Sulla posizione dell'Algeria, v. nota all'art. 13.

**Articolo 18.**

1. Gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.<sup>37</sup>
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati Parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

**Articolo 19.**

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire il necessario sostegno al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'identificazione, della segnalazione, della denuncia, dell'indagine, della trattazione e dei seguiti da dare relativamente ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.<sup>38</sup>

---

Sulla riserva di Singapore (1995) v. nota all'art. 12. Sulla riserva degli Emirati Arabi Uniti, v. nota all'art. 14.

<sup>35</sup> L'Austria (1992) si riserva di applicare l'art. 17 nel rispetto dei fondamentali diritti altrui, in particolare della libertà di informazione e di stampa.

<sup>36</sup> La Turchia (1995) si riserva di applicare gli artt. 17, 29 e 30 nel rispetto della Costituzione e del Trattato di Losanna del 1923. Obiezioni sono state avanzate (1993) da Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo.

<sup>37</sup> La Germania (1992) ha dichiarato che il principio della responsabilità comune dei genitori, in ragione del miglior interesse del minore, può trovare delle eccezioni: in caso di genitori non sposati o di genitori sposati o divorziati che vivono separati. La situazione del minore va pertanto considerata caso per caso, specie se manca il consenso dei genitori all'esercizio condiviso della potestà genitoriale.

<sup>38</sup> Singapore (1995) ha introdotto una riserva per cui l'art. 19 e l'art. 37 non proibiscono misure previste dalla legge per il mantenimento dell'ordine pubblico, misure restrittive necessarie per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico la salute pubblica o per la protezione degli altrui diritti, nonché la ragionevole applicazione di punizioni corporali nel miglior interesse del minore. A tale riserva ha fatto obiezione specifica la Norvegia (v. nota alla fine del Preambolo).

**Articolo 20.**

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della *kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

**Articolo 21.**

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;<sup>39</sup>
- b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere dato in affido o dato in adozione presso una famiglia o comunque non ci si possa prendere adeguatamente cura di lui nel paese d'origine;<sup>40</sup>
- c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;<sup>41</sup>
- e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.<sup>42 43</sup>

<sup>39</sup> Una riserva all'art. 21 a) è stata introdotta dalla Repubblica di Corea, che pertanto non si considera vincolata da tale disposizione.

<sup>40</sup> Il Venezuela (1990) ha dichiarato di interpretare la lettera b) come riferentesi solo all'adozione internazionale, e in nessun modo a forme di affido internazionale.

<sup>41</sup> La Spagna (1990) dichiara di considerare compatibile con la lettera d) la previsione di finanziamenti a copertura delle spese necessarie per rendere possibile l'adozione internazionale.

Il Venezuela (1990) ha dichiarato che né l'adozione né il collocamento del minore all'estero può comportare alcun guadagno da parte di qualunque persona coinvolta.

<sup>42</sup> Il Bangladesh (1990) ha fatto riserva all'intero art. 21 per quanto contrasti con la legislazione interna. Opposizioni sono state presentate (1992) da Irlanda, Portogallo Svezia (comunicazione al Segretario generale).

**Articolo 22.**

1. Gli Stati Parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.<sup>44</sup>

**Articolo 23.**

1. Gli Stati Parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e decante, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dei fanciulli disabili di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli disabili in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori disabili, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo

Analoga riserva è stata avanzata dal Kuwait (1991), in quanto la Shari'ah fa divieto di abbandonare la religione islamica e quindi non prevede l'adozione. Obiezioni (1992) di Irlanda e Portogallo. Stessa riserva è avanzata anche dal sultanato di Oman (sulle opposizioni avanzate alle riserve di tale Stato, v. nota alla fine del Preambolo) e dagli Emirati Arabi Uniti (1997 - v. nota all'art. 14).

Il Canada (1991) si riserva di non applicare l'art. 21 in relazione ai popoli aborigeni del Canada, in quanto contrasti con le consuetudini di tali popolazioni.

<sup>43</sup> L'Argentina (1990) ha apposto riserva sulle lettere b), c), d), e) dell'art. 21, non considerandole sufficienti ad impedire il traffico di minori.

<sup>44</sup> I Paesi Bassi (1995) hanno dichiarato che il termine "rifugiato" impiegato nell'art. 22 coincide con quello ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e che la norma non impedisce di condizionare la domanda di asilo a requisiti di ammissibilità né di rinviare la questione dell'asilo alla competenza di uno Stato terzo competente in via prioritaria.

<sup>45</sup> La Thailandia (1992) si riserva di applicare l'art. 22 nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche interne. Obiezioni: v. nota all'art. 7.

conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori disabili abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati Parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori disabili, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati Parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 24.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati Parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente, sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.<sup>46</sup>

<sup>47</sup>

3. Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati Parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente

<sup>46</sup> L'Argentina (1990) dichiara, con riferimento alla lettera f) che la pianificazione familiare è esclusiva competenza dei genitori e che allo Stato spetta solo promuovere adeguate misure educative alla genitorialità responsabile.

La Santa Sede (1990) dichiara di interpretare il riferimento alla pianificazione familiare come limitato ai soli metodi moralmente accettabili di pianificazione familiare, vale a dire quelli naturali.

La Polonia (1991) si riserva di considerare la pianificazione familiare e i servizi educativi menzionati alla lettera f) come rispettosi dei principi morali.

<sup>47</sup> Kiribati (1995) ha apposto riserva alle lettere b)-f). V. nota all'art. 12.

articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.<sup>48</sup>

#### Articolo 25.

Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

#### Articolo 26.

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.<sup>49 50</sup>

#### Articolo 27.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati Parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

#### Articolo 28.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;<sup>51</sup>

<sup>48</sup> L'Ecuador (1990) ha dichiarato che l'art. 24 va interpretato alla luce del nono paragrafo del preambolo (v.).

<sup>49</sup> Kiribati (1995) ha apposto riserva. V. nota all'art. 12.

<sup>50</sup> I Paesi Bassi (1995) dichiarano che l'art. 26 non comporta una titolarità autonoma del minore in relazione ai benefici sociali, compresa la previdenza sociale.

<sup>51</sup> Samoa (1994) ha avanzato una riserva a tale norma, a causa della natura non statale della maggior parte delle scuole primarie.

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;<sup>52</sup>

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati Parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.<sup>53</sup>

#### Articolo 29.

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutte le loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.<sup>54</sup>

---

La Swaziland ha dichiarato che interpreta l'obbligo come da realizzarsi progressivamente, anche con l'aiuto della cooperazione internazionale. Singapore (1995) ha avanzato analogo riserva, considerando non necessario adempiere all'obbligo in ragione dell'universale accesso alla scuola primaria; si riserva inoltre di provvedere all'istruzione primaria (non obbligatoria) solo a vantaggio dei propri cittadini. Sulle obiezioni alle riserve di Singapore v. nota all'art. 12.

<sup>52</sup> Kiribati (1995) ha apposto riserva alle lettere b), c), d). V. nota all'art. 12.

<sup>53</sup> Sulla posizione della Santa Sede, v. nota all'art. 13.

<sup>54</sup> Sulla riserva apposta dalla Turchia (1995), v. nota all'art. 17.

#### Articolo 30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, un fanciullo indigeno che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.<sup>55 56 57</sup>

#### Articolo 31.

1. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

#### Articolo 32.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;<sup>58</sup>

b) prevedono adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.<sup>59</sup>

#### Articolo 33.

Gli Stati Parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali

---

<sup>55</sup> La Francia (1990) ha dichiarato che l'art. 30, essendo in contrasto con la Costituzione della Repubblica, non è applicabile per quanto la concerne.

Sulla riserva apposta dalla Turchia (1995), v. nota all'art. 17.

<sup>56</sup> Il Venezuela (1990) ha dichiarato che tale articolo va interpretato come un caso di applicazione dell'art. 2 (divieto di discriminazione).

<sup>57</sup> L'Oman (1996) avanza riserva all'art. 30, in quanto tale norma ammette che il fanciullo appartenente ad una minoranza religiosa possa professare la propria religione. Sulle opposizioni alle riserve dell'Oman, v. nota alla fine del Preambolo.

<sup>58</sup> L'India (1992), riconoscendo essere molto diffuso il fenomeno del lavoro minorile, dichiara di non poter dare immediata completa attuazione all'art. 32 e in particolare alla norma di cui alla lettera a) del secondo comma, che sarà pertanto realizzata progressivamente.

Singapore (1995) si riserva di mantenere la propria legislazione che fissa l'età minima lavorativa a 12 anni e attribuisce particolari protezioni ai lavoratori di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

<sup>59</sup> La Nuova Zelanda (1993), vista l'adeguatezza della propria legislazione agli standard del primo comma, si riserva di non adottare le misure di cui al secondo comma dell'art. 32.



pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

**Articolo 34.**

Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

**Articolo 35.**

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

**Articolo 36.**

Gli Stati Parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

**Articolo 37.**

Gli Stati Parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né la detenzione a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;<sup>60</sup>
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità com-

<sup>60</sup> L'Australia (1990) si riserva di applicare la norma della separazione tra minori e adulti nella misura ritenuta praticamente realizzabile dalle autorità competenti.

La Nuova Zelanda (1993) si riserva di non applicare la regola della separazione quando ciò non sia praticabile per carenza di strutture o quando ciò non sia nel miglior interesse del minore.

L'Islanda (1992) si riserva di mantenere le proprie leggi che non impongono obbligatoriamente tale separazione. Analogamente dispone la riserva apposta dalla Svizzera (1997) e quella del Regno Unito (1991). I Paesi Bassi (1995) si riservano di non applicare i benefici ai minori con più di 16 anni in presenza di circostanze particolari.

Il Giappone (1994) ha avanzato riserva in quanto le proprie leggi fissano a 20 anni l'età al di sotto della quale la reclusione avviene separatamente dagli adulti.

petente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecitata sia adottata in materia.<sup>61</sup>

**Articolo 38.**

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati Parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati Parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.<sup>62</sup>

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

**Articolo 39.**

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

**Articolo 40.**

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
  - i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
  - ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Sulla riserva di Singapore, v. nota all'art. 19.

<sup>62</sup> Il mancato innalzamento a 18 anni del limite per la partecipazione alle ostilità e per l'arruolamento è deplorato da vari paesi: Andorra (1996), Argentina (1990), Austria (1992), Colombia (1991), Germania (1992), Paesi Bassi (1995), Spagna (1990), Svizzera (1997), Uruguay (1990).

<sup>63</sup> La Germania (1992) ha avanzato riserva in quanto in alcuni casi meno gravi non garantisce al minore un'assistenza legale ai fini della difesa nel giudizio penale.

- iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
- iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
- v) qualora venga riconosciuto che ha commesso un illecito penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;<sup>64</sup>
- vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
- vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati Parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti, ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, la consulenza, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

#### Articolo 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte; oppure  
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

#### Articolo 42.

Gli Stati Parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

#### Articolo 43.

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla pre-

<sup>64</sup> Hanno avanzato riserva a questa disposizione, considerando legittima l'esistenza di talune procedure applicabili anche ai minorenni, che non prevedono l'appellabilità di talune sentenze Belgio (1991), Danimarca (1991), Francia (1990 – resta sempre garantito il diritto di ricorrere alla Cassazione per illegittimità), Germania (1992), Monaco (1993), Repubblica di Corea (1991), Svizzera (1997). I Paesi Bassi (1995) si riservano, in casi di reati minori, di non prevedere automaticamente la presenza di un'assistenza legale e l'impugnabilità della decisione relativa ai fatti accertati o alle misure disposte.

sente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di diciotto<sup>65</sup> esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti. Ciascun Stato Parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati Parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati Parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati Parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato Parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati Parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle

<sup>65</sup> L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 50/155 del 21 dicembre 1995, ha approvato l'emendamento all'art. 43.2 e sostituito la parola "dieci" con "diciotto". L'emendamento è entrato in vigore il 18 novembre 2002, con l'avvenuta accettazione da parte della maggioranza di due terzi degli Stati Parti (128 su 191).

Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

**Articolo 44.**

1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati Parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono, se del caso, indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati Parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso

b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati Parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea Generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati Parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

**Articolo 45.**

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati Parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato Parte interessa-

to e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati Parti.

**Articolo 46.**

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

**Articolo 47.**

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 48.**

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Articolo 49.**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 50.**

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati Parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati Parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati Parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

**Articolo 51.**

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

**Articolo 52.**

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

**Articolo 53.**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

**Articolo 54.**

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

**Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:**

Afghanistan, 28 marzo 1994; Antigua e Barbuda, 5 ottobre 1993; Albania, 27 febbraio 1992; Algeria, 16 aprile 1993; Andorra, 2 gennaio 1996; Angola, 5 dicembre 1990; Arabia Saudita, 26 gennaio 1996; Argentina, 4 dicembre 1990; Armenia, 23 giugno 1993; Australia, 17 dicembre 1990; Austria, 6 agosto 1992; Azerbaijan, 13 agosto 1992; Bahamas, 20 febbraio 1991; Bahrain, 13 febbraio 1992; Bangladesh, 3 agosto 1990; Barbados, 9 ottobre 1990; Belarus, 1 ottobre 1990; Belgio, 16 dicembre 1991; Belize, 2 maggio 1990; Benin, 3 agosto 1990; Bhutan, 1 agosto 1990; Bolivia, 26 giugno 1990; Bosnia-Erzegovina, 1 settembre 1993; Botswana, 14 marzo 1995; Brasile, 24 settembre 1990; Brunei, 27 dicembre 1995; Bulgaria, 3 giugno 1991; Burkina Faso, 31 agosto 1990; Burundi, 19 ottobre 1990; Cambogia, 15 ottobre 1992; Camerun, 11 gennaio 1993; Canada, 13 dicembre 1991; Capo Verde, 4 giugno 1992; Ciad, 2 ottobre 1990; Cile, 13 agosto 1990; Cina, 2 marzo 1992; Cipro, 7 febbraio 1991; Colombia, 28 gennaio 1991; Comoros, 22 giugno 1993; Congo, 14 ottobre 1993; Corea (Repubblica democratica popolare di), 21 settembre 1990; Corea (Repubblica di), 20 novembre 1991; Costa d'Avorio, 4 febbraio 1991; Costa Rica, 21 agosto 1990; Croazia, 12 ottobre 1992; Cuba, 21 agosto 1991; Danimarca, 19 luglio 1991; Dominica, 13 marzo 1991; Ecuador, 23 marzo 1990; Egitto, 6 luglio 1990; El Salvador, 10 luglio 1990; Emirati Arabi Uniti, 3 gennaio 1997; Eritrea, 3 agosto 1994; Estonia, 21 ottobre 1991; Etiopia, 14 maggio 1991; Fiji, 13 agosto 1993; Filippine, 21 agosto 1990; Finlandia, 20 giugno 1991; Francia, 7 agosto 1990; Gabon, 9 febbraio 1994; Gambia, 8 agosto 1990; Georgia, 2 giugno 1994; Germania, 6 marzo 1992; Ghana, 5 febbraio 1990; Giamaica, 14 maggio 1991; Giappone, 22 aprile 1994; Gibuti, 6 dicembre 1990; Giordania, 24 maggio 1991; Grecia, 11 maggio 1993; Grenada, 5 novembre 1990; Guatemala, 6 giugno 1990; Guinea, 13 luglio 1990; Guinea Equatoriale, 15 giugno 1992; Guinea Bissau, 20 agosto 1990; Guyana, 14 gennaio 1991; Haiti, 8 giugno 1995; Honduras, 10 agosto 1990; India, 11 dicembre 1992; Indonesia, 5 settembre 1990; Iran, 13 luglio 1994; Iraq, 15 giugno 1994; Irlanda, 28 settembre 1992; Islanda, 28 ottobre 1992; Isole Cook, 6 giugno 1997; Isole Marshall, 4 ottobre 1993; Isole Salomone, 10 aprile 1995; Israele, 3 ottobre 1991; Italia, 5 settembre 1991; Kazakistan, 12 agosto 1994; Kenia, 30 luglio 1990; Kiribati, 11 dicembre 1995; Kuwait, 21 ottobre 1991; Kirghizistan, 7 ottobre 1994; Laos, 8 maggio 1991; Lesotho, 10 marzo 1992; Lettonia, 14 aprile 1992; Libano, 14 maggio 1991; Liberia, 4 giugno 1993; Libia, 15 aprile 1993; Liechtenstein, 22 dicembre 1995; Lituania, 31 gennaio 1992; Lussemburgo, 7 marzo 1994; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 2 dicembre 1993; Madagascar, 19 marzo 1991; Malawi, 2 gennaio 1991; Malaysia, 17 febbraio 1995; Maldive, 11 febbraio 1991; Mali, 20 settembre 1990; Malta, 30 settembre 1990; Marocco, 21 giugno 1993; Mauritania, 16 maggio 1991; Mauritius, 26 luglio 1990; Messico, 21 settembre 1990; Micronesia, 5 maggio 1993; Moldova, 26 gennaio 1993; Monaco, 21 giugno 1993; Mongolia, 5 luglio 1990; Montenegro, 23 ottobre 2006; Mozambico, 26 aprile 1994; Myanmar, 15 luglio 1991; Namibia, 30 settembre 1990; Nauru, 27 luglio 1994; Nepal, 14 settembre 1990; Nicaragua, 5 ottobre 1990; Niger, 30 settembre 1990; Nigeria, 19 aprile 1991; Niue, 20 dicembre 1995; Norvegia, 8 gennaio 1991; Nuova Zelanda, 6 aprile 1993; Oman, 9 dicembre 1996; Paesi Bassi, 6 febbraio 1995; Pakistan, 12 novembre 1990; Palau, 4 agosto 1995; Panama, 12 dicembre 1990; Papua Nuova Guinea, 2 marzo 1993; Paraguay, 25 settembre 1990; Perù, 4 settembre 1990; Polonia, 7 giugno 1991; Portogallo, 21 settembre 1990; Qatar, 3 aprile 1995; Regno Unito, 16 dicembre 1991; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Repubblica Centrafricana, 23 aprile 1992; Repubblica democratica del Congo, 27 settembre 1990; Repubblica Dominicana, 11 giugno 1991; Romania, 28 settembre 1990; Russia, 16 agosto 1990; Ruanda, 24 gennaio 1991; Samoa, 29 novembre 1994; San Marino, 25 novembre 1991; Santa Sede, 20 aprile 1990; São Tomé e Príncipe, 14 maggio 1991; Senegal, 31 luglio 1990; Serbia, 12 marzo 2001; Seychelles, 7 settembre 1990; Sierra Leone, 18 giugno 1990; Singapore, 5 ottobre 1995; Siria, 15 luglio 1993; Slovacchia, 28 maggio 1993; Slovenia, 6 luglio 1992; Spagna, 6 dicembre 1990; Sri Lanka, 12 luglio 1991; Saint Kitts e Nevis, 24 luglio 1990; Saint Lucia, 16 giugno 1993; Saint Vincent e Grenadine, 26 ottobre 1993; Sudafrica, 16 giugno 1995; Sudan, 3 agosto 1990; Suriname, 1 marzo 1993; Svezia, 29 giugno 1990; Svizzera, 24 febbraio 1997; Swaziland, 7 settembre 1995; Tagikistan, 26 ottobre 1993; Tanzania, 10 giugno 1991; Thailandia, 27 marzo 1992; Timor Est, 16 aprile 2003; Togo, 1 agosto 1990; Tonga, 6 novembre 1995; Trinidad e Tobago, 5 dicembre 1991; Tunisia, 30 gennaio 1992; Turchia, 4 aprile 1995; Turkmenistan, 20 settembre 1993; Tuvalu, 22 settembre 1995; Ucraina, 28 agosto 1991; Uganda, 17 agosto 1990; Ungheria, 7 ottobre 1991; Uruguay, 20 novembre 1990; Uzbekistan, 29 giugno 1994; Vanuatu, 7 luglio 1993; Venezuela, 13 settembre 1990; Vietnam, 28 febbraio 1990; Yemen, 1 maggio 1991; Zambia, 6 dicembre 1991; Zimbabwe, 11 settembre 1990.